

## **Proposta di legge**

### **Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle ll.rr. 86/2014 e 82/2015**

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014

Art. 2 - Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 82/2015

Art. 3- Entrata in vigore

#### **PREAMBOLO**

##### **Il Consiglio regionale**

Visto l'articolo 117, comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016)

Considerato quanto segue:

1. In relazione alla seconda variazione al bilancio di previsione 2017-2019 è necessario dare copertura legislativa ad alcuni dei movimenti contabili con tale variazione effettuati, modificando conseguentemente precedenti leggi finanziarie regionali;
2. È necessario rimodulare i tempi di erogazione dei contributi con i quali la Regione Toscana partecipa finanziariamente alla realizzazione della realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore del porto di Piombino e della darsena Europa nel porto di Livorno;
3. Occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, al fine di consentire l'immediata applicazione delle sue disposizioni

**Approva la presente legge**

#### **Art. 1**

**Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014**

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) le parole "per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037".

2. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della

Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018 e 2019.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 la parola “2036” è sostituita dalla seguente: “2037”.

#### Art. 2

Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 82/2015

1. 1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) le parole: “per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037”.

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 è spstituito dal seguente:

“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2018 e 2019.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 la parola “2036” è sostituita dalla seguente: “2037”.

#### Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.